



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Allegato A al Capitolato per l'affidamento del servizio di Arranger in favore di Lazio Innova

CIG - 93370991D9

CUP - F88B22000710006

Scheda Prodotto "Fondo di Garanzia Minibond" a supporto dell'operazione "Basket Bond Lazio"

1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Il **Fondo di Garanzia Minibond** ("FGM") è attivato nel contesto del Fondo di Partecipazione FARE Lazio ("FdP"). Interviene con l'obiettivo di sostenere l'accesso da parte delle PMI con sede operativa nel Lazio a fonti di finanziamento alternative al credito bancario.

Il tessuto imprenditoriale italiano – e quello regionale – è infatti caratterizzato da un elevato livello di dipendenza dal sistema bancario, che impatta negativamente sulla capacità delle PMI di finanziare investimenti, in particolare a supporto di fasi di crescita e sviluppo. Spesso – anche a seguito dei processi di fusione che hanno interessato il settore bancario – le limitazioni all'erogazione di ulteriori finanziamenti sono determinate più da considerazioni legate alla concentrazione del rischio da parte dell'istituto bancario finanziatore che all'effettiva capacità di credito dell'impresa.

L'emissione di prestiti obbligazionari e/o titoli di debito da parte delle PMI («**Minibond**») è un'alternativa al credito bancario, che consente alle imprese di differenziare le fonti di finanziamento e ridurre la dipendenza dal sistema bancario.

I vantaggi per le PMI che accedono a questo nuovo canale di finanziamento, comunque riservato ad imprese con un buon merito di credito, non sono puramente finanziari:

- per emettere Minibond le imprese devono dotarsi di un Rating di Credito e quindi – indirettamente – imparare a considerare i bilanci il vero specchio dello stato di salute dell'impresa;
- per interfacciarsi con gli investitori professionali le imprese devono acquisire competenze evolute in materia di finanza, area in cui spesso le PMI non hanno presidi interni altrettanto validi e consolidati come in campo produttivo o commerciale;
- l'emissione di un Minibond è un evento che di solito riceve evidenza mediatica e contribuisce a migliorare l'immagine dell'impresa e l'affidabilità percepita dal mercato.

In aggiunta all'effetto immediato di raccolta di risorse da una fonte alternativa di finanziamento, quindi, l'esperienza di emissione di Minibond rappresenta un primo passo lungo un percorso di


evoluzione manageriale che consente, nel medio periodo, di utilizzare sistematicamente i mercati dei capitali come fonte di copertura del fabbisogno finanziario, non solo in forma di debito ma anche eventualmente attraverso strumenti di maggiore impatto per la crescita, come il *private equity* e la quotazione in borsa.

L'emissione di un Minibond da parte delle PMI presenta tuttavia alcune criticità, essenzialmente riconducibili alla dimensione del fabbisogno, relativamente contenuto rispetto agli standard degli investitori professionali che tipicamente considerano investimenti di ammontare al di sopra di una certa soglia, ben superiore all'importo di un Minibond, e ai costi collaterali legati all'accesso a questo canale (es. Rating di Credito, Notaio, ecc.).

Tali criticità sono superabili mediante una operazione di portafoglio: i Minibond emessi da diverse PMI sono raggruppati in portafoglio («**Basket**») e sottoscritti da un'unica società veicolo costituita ai sensi della legge 130 del 1999 («**Special Purpose Vehicle**» o «**SPV**»), che a sua volta si finanzia emettendo dei titoli («**Asset Backed Securities**» o «**ABS**»), che vengono sottoscritti da investitori professionali.

La presenza di risorse pubbliche nella forma di pegno sulla liquidità («**Cash Collateral**»), destinate ad assorbire le prime perdite generate dal portafoglio, permette agli ABS di avere un merito di credito migliore rispetto al merito di credito medio dei Minibond sottostanti, con effetti positivi in termini di costo finanziario dell'emissione, scadenza legale, vita media, protezioni contrattuali richieste dagli investitori, ecc..

Lo schema operativo dell'operazione sopra descritta, che è stato già adottato con successo da altre Regioni nell'ambito della programmazione dei Fondi SIE 2014-2020, è di seguito illustrato graficamente in modo semplificato.



Il **FGM** è lo strumento finanziario sostenuto dal FESR finalizzato a fornire la garanzia a supporto dell'operazione «**Basket Bond Lazio**» (di seguito anche l'«**Operazione**»), dedicata a promuovere



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



e sostenere l'accesso a fonti finanziarie alternative al credito bancario da parte delle PMI operanti nel Lazio.

Il FGM è utilizzato per costituire il *Cash Collateral* destinato a coprire il 100% delle prime perdite fino al 25% del valore del portafoglio di Minibond, sviluppando una leva di 1:4 (uno a quattro).

Le manifestazioni di interesse a partecipare all'operazione da parte delle PMI potranno essere presentate in forza di un apposito invito.

È fatta salva la possibilità di pubblicare nuovi inviti qualora se ne riscontri la necessità, incluso il caso di adeguamento ad intervenute modifiche del quadro normativo, o l'opportunità di introdurre miglioramenti nelle modalità operative dello strumento, anche per effetto dell'esperienza.

È inoltre fatta salva la possibilità, previa autorizzazione del Comitato di Governance del FdP, di riaprire i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse o, se opportuno, di pubblicare un nuovo invito, in caso di economie o di incremento della dotazione dello strumento e dell'importo dell'Operazione.

Il periodo di erogazione (rilascio di garanzia a valere sul FGM) termina alla scadenza del periodo di costruzione del portafoglio, fissata inizialmente in 24 mesi dalla firma del verbale di avvio del contratto con Lazio Innova ovvero, se precedente, al momento del completo utilizzo della Dotazione Patrimoniale del FGM, salva la possibilità di incremento prevista nell'Accordo di Finanziamento ("AdF"), come integrato con l'Ottavo Atto Aggiuntivo, comunque entro i limiti previsti in sede di selezione dell'*Arranger*.

Le PMI che manifestano interesse a partecipare all'Operazione e che risultano formalmente ammissibili possono richiedere a Lazio Innova la concessione, in presenza di specifiche condizioni, di un contributo a fondo perduto a parziale copertura di alcuni dei costi connessi all'emissione dei Minibond (es.: Rating di Credito, certificazione del bilancio, commissioni di *Arrangement*).

1. RISORSE DESTINATE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO

Il FGM può essere finanziato, oltre che dal FESR, anche da risorse del bilancio regionale, di altri Fondi SIE e da risorse confluite nel Fondo di Partecipazione mediante apposite operazioni finanziarie e messe a disposizione da soggetti terzi in forza di accordi con la Regione Lazio e/o con Lazio Innova, nonché dai rientri derivanti dall'operatività di altri SF attivati nel contesto del FdP. In ogni caso, non potranno essere definiti all'interno del portafoglio comparti correlati alla provenienza delle risorse finanziarie.

La Dotazione Patrimoniale Iniziale del FGM a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027, secondo quanto contenuto nella proposta di Programma, è pari a euro 15.000.000,00. I costi di gestione del FGM sostenuti da Lazio Innova, possono trovare copertura sulle risorse di cui al D.L. n. 41/2021 già oggetto di anticipazione secondo quanto disposto dalla DGR n. 902/2021, fatta salva la possibilità di sostituire la copertura stessa con le risorse del PR 21/27 o con i rientri degli strumenti finanziari delle precedenti programmazioni.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Con successivi atti, in conformità con quanto previsto nell'AdF, potranno essere individuate ulteriori risorse a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027 e/o provenienti da altre fonti finanziarie, per incrementare la Dotazione Patrimoniale del FGM, a supporto dell'Operazione.

Eventuali somme svincolate a valere del Cash Collateral sono restituite dal SPV al FGM nei termini contrattualmente previsti, per essere nuovamente destinate all'Operazione o ad altri Strumenti Finanziari, in base alle indicazioni del Comitato di Governance.

Eventuali proventi vanno ad incrementare la dotazione del FGM e possono essere utilizzati a copertura dei costi di gestione dello Strumento.

L'erogazione del contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi di emissione, in misura pari a euro 2.000.000,00 può trovare copertura sulle risorse di cui al D.L. n. 41/2021 già oggetto di anticipazione secondo quanto disposto dalla DGR n. 902/2021, fatta salva la possibilità di sostituire la copertura stessa con le risorse del PR 21/27 o con i rientri degli strumenti finanziari delle precedenti programmazioni. Tale contributo sarà gestito da Lazio Innova in forza di specifica convenzione.

2. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Il FGM è attivato nell'ambito del Fondo di Partecipazione FARE Lazio ed è affidato in gestione a Lazio Innova ("**Gestore SF**") ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 1060/2021.

Il FGM è destinato a costituire il *Cash Collateral* destinato a coprire il 100% delle prime perdite fino al 25% del valore del portafoglio di Minibond, sviluppando una leva di 1:4 (uno a quattro), nel contesto dell'operazione Basket Bond Lazio strutturata da un *Arranger* appositamente selezionato dal Gestore SF mediante procedura pubblica.

Sulla base della Dotazione Patrimoniale Iniziale del FGM, il valore complessivo massimo del portafoglio è pari a euro 60.000.000,00; tale valore potrà essere ridefinito in relazione alla quota della Dotazione Patrimoniale Iniziale riservata a copertura dei costi di gestione del FGM.

Qualora la Dotazione Patrimoniale del FGM sia incrementata da ulteriori risorse finanziarie, il valore complessivo massimo del portafoglio sarà proporzionalmente incrementato.

Il portafoglio potrà essere costruito in più emissioni («**Slot**»), che andranno ad alimentare dei portafogli intermedi fino alla formazione del portafoglio finale, man mano che le imprese sono pronte ad emettere i Minibond. In corrispondenza di ogni Slot, il Gestore SF costituirà/incrementerà il *Cash Collateral* utilizzando risorse del FGM.

L'ammontare delle somme costituite in pegno tempo per tempo dal FGM è funzione dell'ammontare dei Minibond emessi dalle imprese in relazione ad ogni singolo Slot attivato, fino a concorrenza della Dotazione Patrimoniale del FGM, a fronte di emissioni per l'importo complessivo del portafoglio.


Inoltre, ove vi sia il cofinanziamento di risorse messe a disposizione da soggetti terzi a livello di Fondo di Partecipazione o di FGM, anche queste determinano un effetto leva.

Le somme svincolate tempo per tempo sono trasferite dal SPV al FGM; nel rispetto dell'art. 62 del Reg. (UE) 1060/2021, in base alle decisioni del Comitato di Governance del FdP, fino al termine del periodo di erogazione, tali somme possono essere destinate ad incremento della Dotazione Patrimoniale del FGM a supporto del Basket Bond Lazio, oppure a finanziare altri Strumenti Finanziari del FdP, costituendo un incremento della relativa Dotazione Patrimoniale.

Qualora altri soggetti forniscano al FdP risorse finanziarie a sostegno dell'Operazione, ove eventualmente previsto dagli accordi stipulati con tali soggetti, le somme svincolate possono essere utilizzate prioritariamente per rimborsare le risorse finanziarie che tali soggetti hanno messo a disposizione.

Non è previsto alcun cofinanziamento da parte del Gestore SF; inoltre non è previsto che gli investitori mantengano una quota di rischio sulle prime perdite (nel limite del 25% del portafoglio), trattandosi di garanzia su titoli, che – in base alla regolamentazione europea applicabile – prevede possibilità di garanzia al 100%.


Si riporta di seguito lo schema di funzionamento del Fondo di Garanzia Minibond.



La concreta realizzazione del Basket Bond Lazio è demandata ad un soggetto terzo, dotato delle necessarie competenze tecniche («**Arranger**»), individuato dal Gestore SF con apposita procedura di selezione

L'Arranger provvede alla pubblicazione della manifestazione di interesse rivolta alle PMI, verifica l'ammissibilità formale delle imprese che hanno manifestato l'interesse e stipula un apposito mandato con le imprese che sono risultate ammissibili, per accompagnarle nel percorso che porta all'emissione obbligazionaria. Inoltre, calcola il costo della garanzia e l'eventuale aiuto. In generale, cura i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nell'Operazione. Il costo dell'Arranger è a carico delle imprese emittenti e può essere coperto in parte dal contributo a fondo perduto.

Nello schema che segue sono riportati sinteticamente i passi operativi dell'Operazione¹. (Le attività da 5 in poi sono ripetute per ogni singolo Slot).



3. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI

Sono formalmente ammissibili alla garanzia rilasciata dal FGM le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati:

1. devono rientrare nei parametri dimensionali di piccola e media impresa ("PMI"), come definita dall'allegato 1 al Regolamento UE 651/2014, il cui periodo di validità è stato prorogato dal Reg. (UE) 2020/972; sono escluse le microimprese; il requisito dimensionale deve essere mantenuto fino alla concessione della garanzia;
2. devono avere un fatturato minimo di 5 milioni di euro risultante dall'ultimo bilancio depositato;
3. devono soddisfare i seguenti requisiti minimi di accesso di natura finanziaria (rilevati sull'ultimo bilancio depositato):
 - EBITDA/Fatturato $\geq 4\%$
 - Posizione Finanziaria Netta / EBITDA $< 5x$
 - Posizione Finanziaria Netta / Equity $< 2,5x$
oppure, qualora i tre parametri sopra indicati non siano rispettati,
 - devono essere dotate – prima di presentare la manifestazione di interesse a partecipare all'Operazione – di un Rating di Credito rilasciato da un'Agenzia di Rating ECAI pari o

¹ Nel mese di marzo 2022 è stato sottoscritto il protocollo di intesa, in conformità allo schema stato approvato con DGR 52 del 15 febbraio 2022



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



superiore a BB-.

4. devono dotarsi di un Rating di Credito, che deve essere almeno pari a BB-, rilasciato da una agenzia ECAI, anche successivamente alla manifestazione di interesse (fatto salvo il caso di cui al punto precedente); è facoltà dell'Arranger indicare un'Agenzia di Rating ECAI che rilascerà il rating alle imprese partecipanti all'Operazione, secondo condizioni economiche di maggior favore (resta inteso che le società emittenti potranno avvalersi di una diversa Agenzia di Rating ECAI);
5. devono avere almeno due bilanci approvati e – se non già certificati – devono impegnarsi a certificare il bilancio a partire dall'esercizio successivo all'emissione;
6. devono essere costituite in forma di società di capitali;
7. devono avere una sede operativa nel Lazio, al massimo entro la data di ammissione al portafoglio (concessione della garanzia); in tale sede si deve svolgere l'attività imprenditoriale e devono essere localizzati gli investimenti.

Quanto previsto ai punti 2-5 che precedono, potrà essere modificato sulla base del diverso accordo tra l'Arranger e Gestore SF, nell'interesse del successo dell'Operazione sulla base delle mutevoli condizioni del mercato del credito, previo parere favorevole del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione FARE Lazio.

Non sono formalmente ammissibili alla garanzia rilasciata dal FGM le PMI che si trovano in una delle situazioni sotto indicate:

1. sono oggetto di protesti e/o iscrizioni e/o trascrizione pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse
2. hanno subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari
3. non sono economicamente solide (requisito attestato dal rating)
4. sono stabilite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona *governance* in materia fiscale [C(2012)8805];
5. sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
6. i cui legali rappresentanti
 - o sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare l'Operazione;
 - o è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o

- comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
- si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione;
 - non rispettano i requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. figurano nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
 8. svolgono un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili al Gestore SF o al Destinatario, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
 9. operano in uno dei settori di seguito indicati:
 - produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, con l'eccezione di situazioni in cui il commercio di tabacco sia svolto in concomitanza con altre attività (es. bar tabacchi);
 - produzione e commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
 - case da gioco e imprese equivalenti;
 - gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
 - pornografia e prostituzione;
 - produzione di energia nucleare;
 - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
 - con riferimento agli interventi finanziati dal FESR sono inoltre escluse le imprese operanti nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000 o in generale la cui attività economica non è conforme ai settori ammessi all'intervento del FESR e/o ai regimi di riferimento rispetto ai quali è concesso l'aiuto; tuttavia la Regione Lazio si riserva di ampliare l'ambito di intervento alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e/o della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000, ove questo sia compatibile con la natura delle risorse finanziarie e non richieda la definizione di specifici comparti;
 10. hanno ricevuto aiuti in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente regolamento «de minimis»;
 11. hanno ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 12. hanno ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 13. sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e non hanno restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto (“Clausola Deggendorf”).

Inoltre, ai sensi del Regolamento UE 852/2020, deve essere garantito il rispetto del principio “DNSH” (*Do Not Significant Harm* – non arrecare danno significativo).

4. CARATTERISTICHE DEI MINIBOND AMMISSIBILI ALL'OPERAZIONE E ALLA GARANZIA DEL FGM E AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A COPERTURA DEI COSTI

I singoli Minibond ammessi al portafoglio e alla garanzia del FGM hanno le seguenti caratteristiche:

1. finalità:

- i. copertura del fabbisogno per investimenti, materiali effettuati nella regione Lazio e immateriali, con eventuale quota a sostegno del circolante accessorio o funzionale agli investimenti, in misura non superiore al 30%;
 - ii. l'acquisizione di quote societarie è ammissibile solo se strumentale alla crescita del business. È raccomandato che l'operazione di acquisizione debba rientrare in un progetto concreto e ben delineato al momento della delibera degli investitori; l'impresa target deve essere già individuata e deve essere fornita idonea documentazione per la valutazione dell'operazione di acquisizione da parte degli investitori;
 - iii. è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.
2. importo: non è stabilito un importo minimo né un importo massimo del singolo minibond, ma il valore medio calcolato con riferimento all'intero portafoglio deve essere non superiore a 4 milioni di euro, con un margine di tolleranza del 20%;
 3. prezzo di emissione: alla pari;
 4. durata: massimo 7 anni;
 5. rimborso amortising con preammortamento massimo 24 mesi e vita media ponderata (WAL – *weighted average life*) compresa fra 4 e 5 anni;
 6. tasso di interesse: fisso o variabile, determinato in base al merito di credito dell'emittente e alle condizioni di mercato ad ogni singolo slot;
 7. i Minibond devono essere *senior unsecured*;
 8. garanzia pubblica: copre fino al 100% delle perdite fino ad un massimo del *Cash Collateral* disponibile (25% del portafoglio)
 9. altre garanzie: non è prevista alcuna ulteriore garanzia – reale, assicurativa o personale – ad eccezione di eventuali garanzie personali infragruppo, e previa opportuna informativa motivata al Gestore SF.
 10. costo della garanzia pubblica: è definito in base alla tabella dei “premi esenti” di cui alla Comunicazione della Commissione n. 155/2008, in funzione del rating dell'emittente. Nell'invito potrà essere prevista la concessione della garanzia a titolo gratuito; in tal caso si configurerà un aiuto alla PMI, in misura corrispondente al costo della garanzia non pagato (calcolato in funzione del “premio esente”)



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Quanto previsto ai punti 1-10 che precedono, potrà essere modificato sulla base del diverso accordo tra l'Arranger e Gestore SF, nell'interesse del successo dell'Operazione sulla base delle mutevoli condizioni del mercato del credito, previo parere favorevole del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione FARE Lazio e nei limiti consentiti in relazione alla gara per la selezione dell'Arranger.

Le imprese emittenti, oltre al tasso di interesse sul minibond emesso e al costo della garanzia – ove non sia concessa a titolo gratuito – sopportano i costi legati all'Operazione.

In particolare, possono ottenere la concessione di un contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi legati all'Operazione, nella misura massima del 50% dei seguenti costi sostenuti:

1. costo dell'Arranger:
 - quantificato nella misura definita in sede di procedura di selezione dell'Arranger da parte del Gestore SF;
 - sarà sostenuto solo in caso di effettiva partecipazione all'operazione;
2. costo del Rating di Credito:
 - è ammissibile limitatamente al costo iniziale, solo se non sono già presenti altri validi Rating di Credito ECAI;
 - non è ammissibile il costo per il monitoraggio periodico del Rating di Credito;
 - è riconosciuto se l'impresa supera la fase di ammissibilità formale e se il Rating di Credito è pari o superiore al limite minimo del Rating di Credito (BB-), anche se l'impresa non riceve delibera di credito positiva da parte degli investitori, e solo se il costo è già sostenuto al momento della richiesta di contributo;
3. costo della certificazione:
 - è ammissibile solo se è la prima certificazione;
 - è coperto solo il costo iniziale (una tantum);
 - è riconosciuto se l'impresa supera la fase di ammissibilità formale, anche se non è ammessa all'operazione, ma solo se al momento della formalizzazione del diniego da parte degli investitori il costo è già sostenuto o l'impresa ha già assunto un atto giuridicamente vincolante nei confronti del soggetto che rilascia la certificazione;
 - se il costo non è già sostenuto al momento della richiesta di contributo, sarà liquidato solo a presentazione della relativa documentazione di spesa, fatto salvo quanto specificato al punto precedente
 - il contributo massimo riconoscibile in relazione al costo della certificazione è di euro 7.500,00 per singola impresa.

Non è riconosciuto alcun contributo se l'impresa rinuncia a partecipare al Basket Bond Lazio.

Il contributo a fondo perduto è gestito dal gestore del FGM, al di fuori dell'operazione Basket Bond Lazio, con le procedure indicate nel paragrafo 5.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA E DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



DEL CONTRIBUTO

Il Gestore SF seleziona l'*Arranger* dell'operazione mediante apposita procedura di evidenza pubblica.

L'*Arranger* struttura il Basket Bond Lazio, curando i rapporti con tutti gli attori coinvolti nell'operazione.

All'*Arranger* spetta una commissione pagata dalle imprese emittenti, nella misura definita in esito alla procedura di selezione.

Spetta all'*Arranger* la selezione delle imprese da avviare all'iter di emissione del Minibond, mediante pubblicazione sul BURL di un invito rivolto alle imprese interessate a partecipare all'Operazione.

Le manifestazioni di interesse sono presentate all'*Arranger*, che effettua l'istruttoria di ammissibilità formale seguendo l'ordine cronologico di completamento della documentazione. Il Comitato di Governance, in sede di approvazione dell'invito, definirà i limiti di avvio ad istruttoria delle manifestazioni di interesse ricevute, in relazione alle risorse disponibili.

Nello svolgimento della fase di istruttoria di ammissibilità formale l'*Arranger* è incaricato di pubblico servizio.

L'istruttoria di ammissibilità formale ha l'obiettivo di verificare:

- il rispetto delle disposizioni dell'Invito per la presentazione della manifestazione di interesse (ricevibilità);
- il possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione;
- ogni altro aspetto formale indicato nell'Invito, in conformità con il contenuto dell'Accordo e della Scheda Prodotto.

La verifica dell'ammissibilità formale è effettuata sulla base di dichiarazioni rilasciate dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000, sulle quali l'*Arranger* effettua le verifiche a campione contrattualmente previste. L'ampiezza minima del campione è inizialmente fissata al 5% delle domande ricevute, ad eccezione della verifica della regolarità contributiva, in relazione alla quale l'ampiezza del campione è fissata al 20% delle domande ricevute, ovvero ai maggiori livelli che l'*Arranger* abbia indicato in sede di offerta quale elemento migliorativo dell'offerta. La Regione si riserva comunque di valutare un incremento del campione.

Superata positivamente l'istruttoria di ammissibilità formale, l'impresa è avviata all'iter di emissione del Minibond sottoscrivendo il mandato di *Arrangement*, condizionatamente al soddisfacimento delle procedure di adeguata verifica.

L'*Arranger* supporta le imprese nella preparazione del pacchetto informativo contenente le informazioni di credito che verranno sottoposte alla valutazione degli investitori, i quali tramite delibera di credito determineranno le imprese che potranno emettere e a quali condizioni.

L'*Arranger* calcola il costo della garanzia ovvero l'aiuto, in caso di garanzia concessa a titolo gratuito.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Raggiunto un importo complessivo di emissioni adeguato a costituire uno Slot, l'Arranger richiede al Gestore SF di accreditare sull'apposito conto le risorse a titolo di *Cash Collateral*, nella misura del 25% dell'ammontare delle emissioni che costituiscono lo specifico Slot. Tale conto è fruttifero e non può generare interessi negativi. I proventi di tale conto saranno trasferiti dal SPV al Gestore SF con cadenza trimestrale ad incremento della Dotazione Patrimoniale del FGM e potranno essere utilizzati a copertura dei relativi costi di gestione.

Il Gestore SF provvede ad accreditare le somme e a costituire un pegno in favore del SPV, nei tempi previsti nella documentazione relativa all'Operazione.

Nel caso in cui la garanzia sia concessa a titolo gratuito genera aiuto; qualora l'agevolazione sia revocata, il Minibond continuerà ad essere assistito dal *Cash Collateral*, ma l'impresa emittente sarà tenuta a restituire al Gestore SF un importo pari all'aiuto ricevuto (ESL), maggiorato di interessi pari all'interesse legale, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'ESL.

Nel caso in cui la garanzia non sia riconosciuta a titolo gratuito, l'impresa versa la commissione dovuta al FGM. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o essere dilazionato; in tal caso, saranno previste opportune modalità operative a garanzia del pagamento, quale, a titolo meramente esemplificativo, l'utilizzo di parte dell'importo dell'emissione.

Le imprese emittenti e le imprese che hanno superato l'ammissibilità formale, ma hanno ricevuto il diniego da parte degli investitori possono presentare al Gestore SF, tramite apposito portale, la richiesta di concessione ed erogazione del contributo a parziale copertura dei costi di emissione, corredata della documentazione di spesa relativa ai costi ammissibili a contributo. Il Gestore SF verifica il mantenimento del possesso dei requisiti mediante rilascio di apposite dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 da parte delle PMI richiedenti e, sulla base della documentazione di spesa, concede ed eroga il contributo spettante. Qualora il costo della certificazione non sia ancora sostenuto al momento della richiesta di contributo, la corrispondente quota di contributo sarà liquidata solo a presentazione della relativa documentazione di spesa, fermo quanto indicato al precedente punto 4.

6. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA E RECUPERO, SVINCOLO DELLE SOMME

La documentazione dell'Operazione meglio dettaglierà i principi indicativi qui enunciati.

In caso di inadempimento relativo al pagamento delle somme dovute di una impresa emittente (gli investitori potranno far decadere dal beneficio del termine l'emittente), lo SPV utilizza il *Cash Collateral* a copertura degli importi dovuti da tale emittente per capitale, interessi e spese legali a valere sul Minibond emesso, secondo la procedura di seguito indicata.

Entro [10] giorni lavorativi dal manifestarsi dell'inadempimento, oltre ai tradizionali periodi di grazia (normalmente circa 5 giorni), lo SPV invia all'emittente inadempiente una intimazione di pagamento delle somme dovute, informando il Gestore SF dell'avvio di tale procedura.

Trascorsi [60] giorni dalla data di invio dell'intimazione di pagamento senza che sia intervenuto il pagamento da parte dell'emittente, e comunque entro [180] giorni da tale data, lo SPV procede



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



con l'escussione della garanzia, prelevando dal *cash collateral* l'importo oggetto di inadempimento.

È onere del SPV, direttamente o tramite terzi, attivare tempestivamente le procedure di recupero nei confronti dell'impresa emittente inadempiente.

Il Gestore SF mantiene comunque il diritto di rivalersi sulle emittenti inadempienti, limitatamente alle posizioni per le quali sia stato utilizzato il *Cash Collateral*, eventualmente sostituendosi, o surrogandosi allo SPV.

In ogni caso, gli importi eventualmente recuperati saranno utilizzati per ricostituire il *Cash Collateral*, al netto dei costi sostenuti per il recupero, entro i limiti di quanto di seguito indicato.

Le somme versate a titolo di *Cash Collateral* saranno svincolate a partire dal momento in cui il saldo del *Cash Collateral* in giacenza sul conto dedicato sarà pari al 50% degli importi a quel momento dovuti e non ancora rimborsati rispetto ai minibond complessivamente emessi (per il predetto conteggio, sia il "saldo del *Cash Collateral*" che gli "importi a quel momento dovuti e non ancora rimborsati" saranno considerati al netto della quota-parte degli importi dei Minibond sui quali si è verificato un mancato pagamento e per i quali non sia ancora stato utilizzato il *Cash Collateral*); il tutto come meglio disciplinato nella Documentazione Finanziaria, che fisserà anche le date di svincolo.

Le somme svincolate tempo per tempo sono trasferite dall'*SPV* al FGM; nel rispetto dell'art. 62 del Reg. (UE)1060/2021, in base alle decisioni del Comitato di Governance del FdP, fino al termine del periodo di erogazione tali somme possono essere destinate ad incremento della Dotazione Patrimoniale del FGM a supporto del Basket Bond Lazio oppure a finanziare altri Strumenti Finanziari del FdP, costituendo un incremento della relativa Dotazione Patrimoniale.

7. ELEMENTI RILEVANTI IN TEMA DI AIUTI DI STATO

Sotto il profilo degli aiuti di Stato, non si configura aiuto al gestore dello strumento, Lazio Innova, società in house della Regione, che sarà remunerata in base all'attività svolta, nel rispetto dei massimali fissati all'articolo 68, comma 4, del regolamento (UE) 1060/2021.

Inoltre, non si configura aiuto all'*Arranger*, che viene selezionato con procedura pubblica.

Le imprese emittenti saranno ammesse alla garanzia del FGM, il cui costo è definito in base alla tabella dei "premi esenti" di cui alla Comunicazione della Commissione n. 155/2008), in funzione del rating.

Nell'invito potrà essere prevista la concessione della garanzia a titolo gratuito; in tal caso si configurerà un aiuto alla PMI, in misura corrispondente al costo della garanzia non pagato (calcolato dall'*Arranger* in funzione del "premio esente").

Nel caso di garanzia concessa a titolo gratuito l'aiuto alle imprese è concesso ai sensi del regolamento "de minimis" applicabile.

In particolare, l'aiuto è concesso ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 de minimis e, qualora l'ambito



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



di intervento sia esteso alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e/o della pesca e acquacoltura, ai sensi dei relativi regolamenti de minimis settoriali (Reg. (UE) 1408/2013 de minimis agricoltura - Regolamento (UE) n. 717/2014 de minimis pesca e acquacoltura).

L'aiuto in forma di contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi connessi all'emissione è concesso ai sensi dell'art. 18 del GBER (Regolamento UE 651/2014), trattandosi di servizi di consulenza non continuativi che esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa.

8. POLITICA DI DISINVESTIMENTO

Le somme del Cash Collateral svincolate sono trasferite dal SPV al FGM e da quest'ultimo al FdP e possono essere utilizzate in conformità con specifiche disposizioni del Comitato di Governance e della Regione Lazio, nel rispetto della regolamentazione europea.

Ove eventualmente previsto dagli accordi stipulati con altri soggetti finanziatori, le somme svincolate possono essere utilizzate prioritariamente per rimborsare le risorse finanziarie messe a disposizione da tali soggetti e confluite nel Fondo di Partecipazione in affiancamento alle risorse del FESR, di altri Fondi SIE e del bilancio regionale a sostegno dello Strumento.